

COMUNE DI TEOR

Provincia di Udine



STATUTO COMUNALE

Aggiornato con le disposizioni di cui alla Legge 127/97 - 265/99
e D. Lgs. n. 267/2000

Teor, li 05 giugno 2008

Approvato con deliberazione di C.C. n° 16 del 05 giugno 2008

Approvazione dello Statuto Comunale con delibera di C.C. n. 45 del 08/07/1991;

Modificato con delibere successive:

C.C. n. 56 del 29/10/1991;

C.C. n. 6 del 22/02/1995;

C.C. n. 26 del 28/6/1997;

C.C. n. 47 del 27/09/1997;

C.C. n. 3 del 25/02/1998;

C.C. n. 15 del 06/05/1998;

C.C. n. 26 del 01/07/2000;

C.C. n. 26 del 30/11/2002;

C.C. n. 37 dell' 11/10/2003;

C.C. n. 41 del 22/10/2003;

C.C. n. 16 del 05/06/2008

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

A - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Ordinamento

1. Il Comune di Teor, in lingua Friulana Teôr, Ente autonomo di governo locale, è l'espressione della propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ispirandosi al principio di autonomia ed agli ideali di democrazia, solidarietà e civile convivenza ed informa la propria azione a criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza e pubblicità.

1. Il Comune garantisce a chi risiede od opera sul territorio comunale pari dignità ed opportunità senza distinzione di sesso, lingua, razza, religione, nazionalità, condizioni personali e sociali.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della Finanza Pubblica

Art. 2 - Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e gestione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale e secondo il principio della sussidiarietà.

2. Il Comune per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri soggetti, pubblici o privati, improntando la propria attività a criteri di economicità, efficienza ed efficacia. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. Altre funzioni e deleghe non espressamente attribuite al Comune dal D. Lgs. n. 267/2000 e precedenti e che comportino aggravii finanziari possono essere espletate a condizione che l'ente delegante provveda al loro finanziamento o al trasferimento di personale per l'espletamento delle nuove funzioni.

Art. 3 - Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo Teor e dai centri abitati di: Campomolle, Chiarmacis, Driolassa, Rivarotta, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 16,91 confinante con i Comuni di Palazzolo, Pocenia, Rivignano e Ronchis.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 4 - Personalità giuridica

1. Il Comune di Teor dotato di personalità giuridica, è retto dalle norme del presente Statuto e dalle disposizioni regolamentari attuative, secondo i principi della Costituzione Italiana, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 5 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome TEOR e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 11/8/1975.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, il Comune è rappresentato dal Sindaco accompagnato dal gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 11/8/1975.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 6 - Regolamenti

1. Il Comune di Teor in attuazione del presente Statuto, adotta i Regolamenti utili alla propria organizzazione ed al proprio funzionamento tecnico - amministrativo.
2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti presenti all'assemblea o dalla Giunta in relazione alle competenze attribuite dalle Leggi.

B - PROMOZIONE UMANA, CULTURALE, SOCIALE, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E COOPERAZIONE

Art. 7 - Diritti umani, promozione e sviluppo

1. Il Comune di Teor, il cui territorio è gravato da un deposito militare per armi convenzionali, si fa portavoce, per quanto di competenza, di una cultura di pace e favorisce le attività culturali ed informative utili al raggiungimento della salvaguardia e valorizzazione dei diritti umani.
2. La promozione e lo sviluppo della comunità sono perseguiti salvaguardando e valorizzando il patrimonio storico, culturale, linguistico ed ambientale locale.
3. Il Comune di Teor, riconoscendo il lavoro e il contributo dato dai suoi emigranti, partecipa all'integrazione dei popoli attraverso la collaborazione tra le diverse comunità locali attuando forme di cooperazione, scambi e gemellaggi, particolarmente con i popoli d'Europa .

Art. 8 - Tutela della salute e famiglia

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute dei singoli cittadini e della comunità, operando per un efficace ed efficiente servizio di prevenzione ed assistenza socio-sanitaria.
2. Il Comune provvede alla tutela dei diritti dell'infanzia, degli anziani, dei disabili e degli emarginati come elemento di riferimento della propria azione amministrativa.
3. Il Comune valorizza la funzione dell'anziano nell'ambito della propria comunità, favorendo iniziative che consentano la permanenza degli stessi nel loro ambiente locale e familiare, stimolandone l'attiva e responsabile partecipazione alla vita sociale.
4. Riconosce altresì il ruolo sociale della famiglia per la concreta soluzione dei bisogni della propria comunità.

Art. 8/bis - Pari opportunità

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella gestione dell'Amministrazione Comunale, in particolare, e di norma, negli organi collegiali, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

Art. 9 - Tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale

1. Il Comune provvede alla tutela, alla valorizzazione, al ripristino ed alla manutenzione dell'integrità fisica del suo territorio, del paesaggio storico, della qualità dell'ambiente nella sua complessità e ricerca e promuove, a tal fine, ogni idonea collaborazione con altri Enti ed associazioni sia pubblici che privati.
2. Il Comune, altresì, assicura la tutela e la fruizione del patrimonio culturale locale, favorendo la costituzione e il funzionamento di organismi associativi pubblici e privati, temporanei o permanenti che operino per la catalogazione, conoscenza, conservazione e valorizzazione di singoli beni culturali o di interi settori del patrimonio comunale o territoriale.
3. Il Comune tutela e valorizza la lingua e la cultura friulana quale principio fondamentale di specialità e ne promuove, secondo le modalità fissate dalla legge la diffusione, l'uso e lo studio.

Art. 10 - Istruzione

1. Il Comune, per quanto di sua competenza, garantisce i servizi per la frequenza della scuola materna ed elementare e della media inferiore anche se consorziata o

convenzionata e supporta le istanze migliorative ed integrative proposte dagli organi scolastici e favorisce in base alle proprie disponibilità la frequenza alle scuole superiori e università.

**Art. 11 - Promozione delle libere forme
associative**

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale.
2. Il Comune, anche con il sostegno all'associazionismo, contribuisce alla diffusione delle attività sportive, motorie e del tempo libero a favore dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani ed a coloro che incontrano difficoltà per motivi fisici o psichici.
3. L'utilizzo delle strutture, dei servizi, degli impianti e degli spazi nonché il sostegno economico alle attività sopra indicate, sono disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 12 - Promozione del volontariato

1. Il Comune promuove e sostiene l'attività di volontariato, al fine di contribuire alla risoluzione dei problemi delle parti socialmente più deboli o per affrontare particolari emergenze, favorendo la formazione di associazioni aventi tali finalità.

Art. 13 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono essere consultate in caso di adozione di provvedimenti comunali di carattere generale.

Art. 14 - Pianificazione e sviluppo economico

1. Il Comune adotta i criteri della pianificazione territoriale per la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, per lo sviluppo equilibrato degli insediamenti produttivi, per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di servizi.

2. Il Comune tutela e favorisce il lavoro in tutte le sue forme individuali ed associate, riconosce la funzione ed il ruolo dell'impresa, promuove lo sviluppo delle attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e dei servizi, con particolare attenzione all'associazionismo economico e alla cooperazione.

Art. 15 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi, intese di cooperazione, convenzioni, consorzi e accordi di programma.

Art. 16 - Unione di Comuni

1. In attuazione dei principi di cui ai precedenti articoli e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. L'unione e/o la fusione deve essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

TITOLO II° - ORGANI DEL COMUNE

Art. 17 - Articolazione

1. Sono organi elettivi del Comune:
 - a) il Consiglio Comunale
 - b) la Giunta Comunale
 - c) il Sindaco

A - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18 - Elezione del Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri proclamati eletti entrano automaticamente in carica. In caso di surrogazione, prima della convalida, al subentrante è riconosciuta la condizione giuridica dal momento della relativa deliberazione adottata dal Consiglio.
3. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione con il seguente ordine del giorno:

- convalida degli eletti,
- comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta,

3/bis Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio, entro 90 giorni dalla data di insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel quinquennio. Copia del programma viene inviato ai Consiglieri i quali hanno 30 giorni di tempo per presentare eventuali emendamenti o proposte. Con cadenza annuale, in sede di approvazione del Conto Consuntivo, il Consiglio provvede alla verifica dell'attuazione dei programmi riferiti all'esercizio chiuso. Al termine del mandato elettivo il Sindaco e la Giunta presentano al Consiglio il rendiconto complessivo delle linee programmatiche del quinquennio.

4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi loro eventualmente attribuiti.

1. Il Consiglio Comunale, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, dura in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio limitandosi - in tale periodo - a svolgere esclusivamente atti urgenti o di natura improrogabile.

2. Non costituisce causa di ineleggibilità ed incompatibilità la carica di Amministratore svolta dal Consigliere in Società controllata o in Consorzio cui partecipi l'Ente Locale.

3. In base alle vigenti disposizioni di legge il Comune provvederà annualmente a pubblicare all'Albo Pretorio Comunale idoneo avviso contenente l'elenco degli Amministratori e dei Consiglieri che rivestono le cariche di amministratori di Società controllate o di Consorzio partecipato con l'indicazione degli emolumenti dagli stessi percepiti in connessione con dette cariche. Gli Amministratori e i Consiglieri hanno l'obbligo di comunicare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno le cariche rivestite e gli emolumenti percepiti nell'anno precedente.

Art. 19 - Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco.
2. Il giorno, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio sono stabiliti dal Sindaco, sentita la Giunta. Le sessioni ordinarie e straordinarie devono essere convocate almeno tre giorni prima del giorno stabilito.

3. Il Sindaco, su istanza di almeno un quinto dei Consiglieri, provvede a riunire il Consiglio entro il ventesimo giorno dalla richiesta formale avanzata dai medesimi, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte previa istruttoria per l'ammissibilità delle stesse.

Art. 20 - Sedute del Consiglio Comunale

1. Le sedute del Consiglio Comunale, salvi i casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, sono pubbliche.
2. Di ogni seduta del Consiglio è redatto un verbale.

Art. 21 - Competenze

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli Statuti dell'Ente e delle Aziende speciali e i Regolamenti di sua competenza;
 3. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione della relativa aliquota, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - l) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituti ad esso espressamente riservata dalla Legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - m) ogni altra materia attribuita dalla legge.
 - n) nomina le Commissioni Consiliari composte esclusivamente da Consiglieri.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle

variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 22 - Funzionamento

1. L'attività del Consiglio è disciplinata dall'apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Consigliere anziano è il Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti con esclusione del Sindaco eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ed a parità di voti il più anziano di età.
2. Il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni anche con il supporto delle Commissioni, a carattere permanente o formate con scopi specifici, secondo le modalità fissate dall'apposito Regolamento, dalla delibera istitutiva o dalla Legge.
3. Il Consiglio Comunale è validamente riunito se in prima convocazione interviene ai lavori almeno la metà (arrotondata per eccesso e senza computare il Sindaco) dei Consiglieri assegnati e un terzo (arrotondato per eccesso e senza computare il Sindaco) nelle sedute di seconda convocazione. Le deliberazioni sulle quali esso è chiamato ad esprimersi avvengono a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente indicate dalla Legge e dal presente Statuto.
4. Le deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto; qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni su persone, anche la seduta è segreta, fatti salvi i casi previsti dalla legge.
5. Il verbale della seduta del Consiglio deve contenere tutti gli oggetti delle deliberazioni, gli atti adottati, il numero dei voti favorevoli e contrari ed i nominativi dei Consiglieri astenuti in ogni proposta e, per le discussioni, la sintesi degli interventi con i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Ogni Consigliere ha diritto di far riportare a verbale dichiarazioni attinenti ad oggetti trattati o fatti avvenuti nel corso della seduta.
6. Il Consigliere Comunale, nel corso dell'attività del Consiglio e delle Commissioni, può esprimersi in lingua friulana. Le modalità per esercitare tale opportunità sono stabilite con Regolamento.
7. Il verbale e le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario Comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge, ha presieduto la seduta consiliare.

Art. 23 - Le Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari, tanto a carattere permanente che costituite con scopi specifici, sono nominate e sono costituite dalla G.M. in base alle designazioni dei capigruppo consiliari qualora siano composte anche da membri esterni.
2. Le designazioni sono vincolanti.
3. Il Consiglio Comunale determina la composizione delle Commissioni garantendo rappresentatività a ciascun gruppo consiliare, e con criterio proporzionale. Fanno eccezione le Commissioni la cui nomina è demandata al C.C. ai sensi della l. 142/90 o leggi specifiche.
4. Le attribuzioni, l'organizzazione e l'attività delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.
5. La presidenza delle commissioni consiliari di controllo, garanzia è attribuita alla minoranza consiliare. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale ne disciplina la nomina e il funzionamento.

Art. 24 - Consulte

1. Il Comune di Teor può dotarsi di Consulte aventi lo scopo di fornire all'Ente locale ogni utile indicazione nel settore di competenza.

2. Il Consiglio Comunale fissa le modalità di composizione delle Consulte, provvede alla loro nomina, ne stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento con apposito Regolamento.
3. La mancata convocazione della Consulta non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo.
4. Il parere espresso dalle Consulte non ha carattere vincolante.

Art. 25 - Prerogative dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità cittadina senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri Comunali hanno facoltà di costituirsi in gruppi, dandone comunicazione al Consiglio comunale e al Segretario comunale, con l'indicazione del nome del capogruppo.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dagli Enti dipendenti tutte le informazioni da questi possedute utili all'espletamento del proprio mandato.
4. I Consiglieri Comunali, nei casi specifici indicati dalla legge, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.
5. Ai Consiglieri Comunali è riconosciuto il diritto di iniziativa su qualsiasi oggetto di competenza del Consiglio.
6. I Consiglieri Comunali hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento. Tale facoltà è esercitata nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento.
7. Il Sindaco o l'Assessore da esso delegato risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri.

Art. 25/Bis - Dimissioni e surrogazione dei consiglieri comunali

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.39 comma 1, lett.b) della Legge 142/90.

1/bis La decadenza dalla carica di consigliere per n. 3 consecutive e non giustificate assenze alle adunanze consiliari é pronunciata in base alle vigenti disposizioni di legge. Si considera assenza ingiustificata quella non preannunciata verbalmente o per scritto dal Consigliere prima dello svolgimento della seduta consiliare. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della L. 07/08/1990, n. 241, a comunicare l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il Consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine assegnato, che comunque non potrà essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera in via definitiva sulla decadenza.

2. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un Consigliere ai sensi dell'art. 58 del D. lgs. 267/2000 il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

3. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma.

B - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26 - Nomina e funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella Amministrazione del Comune e si esprime attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di due ad un massimo di quattro Assessori, che possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano alle sedute di Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.
4. I componenti della Giunta vengono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di Assessori.
5. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori nella prima seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.
6. abrogato (delibera di C.C. n.26 del 1/7/2000)
7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
8. La Giunta è convocata dal Sindaco, che determina gli argomenti da porre all'ordine del giorno
9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco e della Giunta:
 - a) responsabili di servizi;
 - b) consiglieri comunali;
 - c) esperti e consulenti esterni;
10. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
11. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
12. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco.
13. Ai componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici non possono essere attribuite deleghe nelle suddette materie se gli stessi esercitano attività professionale sul territorio comunale.

Art. 27 - Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
2. In caso di dimissione, gli Assessori dimissionari rimangono incaricati fino alla nomina dei successori, che deve avvenire nei termini previsti dal successivo comma 4.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Contestualmente all'atto di revoca, il Sindaco provvede alla nomina del nuovo Assessore; nell'ipotesi indicata al comma 2 e negli altri casi di impedimento permanente degli Assessori, il Sindaco provvede entro quindici giorni alla nomina dei nuovi assessori.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso la Giunta stessa rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta, oltre che del Sindaco.

Art. 28 - Competenze della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Nell'ambito dell'attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale spetta alla Giunta:

- a) predisporre lo schema di bilancio e la relazione previsionale e programmatica;
- b) presentare la relazione illustrativa al conto consuntivo;
- c) predisporre i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
- d) proporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Comunale;
- e) proporre le convenzioni con altri comuni e con la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione. Nell'ambito dei rapporti convenzionati o per i quali sono previste convenzioni per la gestione dei servizi, la Giunta può delegare un altro Comune convenzionato per lo svolgimento di gare d'appalto per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento del servizio convenzionato o da avviare in convenzione o per la realizzazione congiunta di opere pubbliche aventi o meno carattere intercomunale ciò al fine di ottenere le migliori condizioni di mercato e uniformità nella fornitura o nel servizio ed uniformità nell'esecuzione delle opere pubbliche. I rispettivi rapporti saranno regolamentati nelle convenzioni stipulate per la gestione dei servizi convenzionati.

3. Nell'ambito delle attività organizzative compete alla Giunta:

- a) definire, sulla base dei programmi e del bilancio approvati dal Consiglio comunale, le risorse da assegnare ai settori di intervento.
- b) definire le modalità di realizzazione dei programmi ed i relativi tempi di attuazione;

4. Nell'ambito dell'attività dispositiva compete alla Giunta comunale:

- a) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
- e) l'accettazione e il rifiuto di lasciti e donazioni limitatamente ai beni mobili;
- g) l'autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio;
- h) l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi in conformità a criteri generali fissati dal Consiglio Comunale con il regolamento di cui all'art.12 della legge 7.8.1990,n.241;
- i) l'approvazione degli atti fondamentali delle aziende speciali, non espressamente riservati al Consiglio Comunale, fatta salva la possibilità di proporre al Consiglio l'approvazione di quegli atti che incidano in modo rilevante sull'attività e sul bilancio comunale;

- m) L'adozione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto degli indirizzi contenuti nello Statuto.
- n) L'adozione di tutti i provvedimenti alla stessa attribuiti dalle norme di Legge senza ulteriori modifiche allo Statuto.

5. La Giunta comunale è altresì competente sulle materie specificatamente attribuitele da leggi statali e regionali, ed esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia quando non espressamente attribuito dalla legge o dal presente Statuto ad altro organo.

6. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta, esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

C) IL SINDACO

Art. 29 - Elezione e competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla Legge, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge, sovrintende all'andamento generale dell'Ente e garantisce la rispondenza dell'azione della Giunta agli atti di indirizzo del Consiglio.
2. Il Sindaco esercita, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di Ufficiale di Governo. Egli, previa comunicazione al Prefetto e alla Procura della Repubblica, può delegare l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo ad un Assessore.
3. Il Sindaco in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta comunale, fissando gli argomenti all'ordine del giorno, sulla base anche delle proposte pervenute dagli altri soggetti o organi competenti;
 - b) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ed entro il termine di 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini del precedente incarico, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
 - c) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, sentito il Segretario comunale, e attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
 - d) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - e) emette i provvedimenti contingibili ed urgenti e svolge le funzioni di Ufficiale di Governo di cui all'art.54 del D. Lgs. n. 267/2000;
 - f) rappresenta il Comune in giudizio e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari d'urgenza e le azioni possessorie;
 - g) esercita, nell'ambito delle deroghe previste dalle norme giuridiche in fatto di segreto o di opportunità divulgativa degli atti, le azioni a tutela dell'interesse del Comune e del diritto alla riservatezza delle persone in tema di rilascio di copie o visione di atti e documenti;
 - h) rappresenta il Comune nell'Assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi; a tale incombenza può nominare un proprio delegato
 - i) promuove la conclusione di accordi di programma e provvede all'assolvimento dei compiti previsti dalla legge in materia di costituzione di consorzi, di

convenzioni intercomunali e di altre forme associative; ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza;

- l) propone l'indizione di conferenze di servizi, qualora emerga l'opportunità dell'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale;
 - m) Coordina sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, compatibilmente con le disposizioni regionali in materia, e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
 - n) fissa gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, nonché delle istituzioni, aziende, consorzi, enti e società a prevalente capitale pubblico, dipendenti e controllati dal comune stesso;
 - o) rilascia concessioni ed autorizzazioni comunali ad esso attribuite dalla legge e non attribuite ad altri organi burocratici o ai responsabili dei servizi; include le autorizzazioni e le concessioni edilizie per il cui rilascio può espressamente delegare il Responsabile del Servizio di Edilizia Privata;
 - p) rilascia attestazioni di notorietà pubblica;
 - q) emette i provvedimenti in materia di espropriazione e occupazione d'urgenza per pubblica utilità ai sensi delle norme vigenti;
 - r) adotta le ordinanze per l'osservanza delle norme contenute nelle leggi e nei regolamenti ed applica le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalle norme vigenti in caso di inosservanza;
 - s) esercita inoltre le funzioni attribuitegli dalle leggi che non siano incompatibili con le norme contenute nell'art.50 del D. Lgs. 267/2000, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni regionali delegate al Comune;
 - t) nomina i messi notificatori;
 - u) adotta i provvedimenti disciplinari superiori alla censura in conformità a quanto previsto dal regolamento.
 - v) nomina e revoca previa delibera di Giunta comunale, il Segretario Comunale in base alle vigenti norme di legge.
 - z) nomina e revoca in accordo con gli altri Comuni convenzionati, il Direttore Generale secondo le disposizioni di Legge in merito.
 - x) In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, compatibilmente con le disposizioni regionali in materia, e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui alla precedente lettera e)
4. Il Sindaco riceve le interrogazioni e le mozioni da discutere in Consiglio comunale e cura che alle interrogazioni sia data risposta entro trenta giorni, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco nomina e revoca i componenti della Giunta, secondo quanto previsto ai precedenti articoli.
6. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni di amministrazione ordinate per gruppi di materie e con delega di firma.

7. Delle deleghe rilasciate dal Sindaco agli effetti del precedente comma 6, deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge.
8. Il Sindaco può delegare uno o più consiglieri comunali per l'assolvimento di compiti specifici, che non abbiano rilevanza esterna.
9. Il Sindaco, per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, si avvale degli uffici e dei servizi del Comune.
10. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana dinanzi al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.
11. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art.29/Bis - Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo, in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di vice Sindaco.
3. Il vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di Legge.
4. Il vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco, sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 30 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art.30/Bis - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e giunta.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 31 - Responsabilità e divieto di incarichi e consulenza

1. Agli Amministratori ed al personale del Comune si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 32 -Obbligo di astensione

1. I componenti gli Organi comunali sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alle discussioni e votazioni di deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune. Analoga astensione dalle deliberazioni deve avvenire quando trattasi di interesse dei loro parenti od affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Il divieto di cui precedente comma comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sale delle adunanze durante la trattazione di detti interessi.
3. Il presente articolo si applica anche al Segretario Comunale.

TITOLO III° - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

A - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 33 - Procedimento amministrativo e responsabilità del procedimento

1. L'attività amministrativa persegue fini determinati dalla Legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, secondo le modalità previste dalla L. 241/90 nel rispetto della L. 675/96 per la tutela della privacy e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
3. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
4. Ciascun tipo di procedimento è disciplinato da apposito Regolamento che ne determina l'Ufficio responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Il termine per l'adozione dell'atto finale è stabilito per regolamento.
5. Il Comune provvede a rendere pubbliche nelle forme più idonee le disposizioni adottate.
6. Ciascun responsabile dell'ufficio provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'ufficio stesso la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità deve essere scritto e motivato.
7. Nell'attesa dell'assegnazione di cui al comma precedente oppure qualora essa sia stata revocata, rimane responsabile del singolo procedimento il responsabile dell'ufficio.
8. Alle parti del procedimento amministrativo e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, è riconosciuto il diritto alla comunicazione per la conoscenza del nominativo del responsabile.

Art. 34 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento:
 - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, ed adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
 - c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 40;
 - d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
 - e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

Art. 35 - Partecipazione al procedimento

1. L'avvio del procedimento, ove non esistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, è comunicato ai soggetti nei cui confronti il procedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge sono tenuti ad intervenire.
2. A fronte di provvedimenti cautelari, resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere nella sua azione anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma precedente.

Art. 36 - Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 37 - Diritti dei soggetti interessati al provvedimento

1. I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, quelli che per legge sono tenuti ad intervenire nel procedimento e quelli di cui all'art. 36, hanno il diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 44;
 - b) di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
2. Le disposizioni di cui agli artt.33 e 36 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione dell'Amministrazione Comunale, nonché dei procedimenti tributari per i quali vigono le norme particolari che li regolano.

Art. 38 - Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. Il Responsabile del servizio in accoglimento di osservazioni o proposte presentate a norma dell'art. 37 può concludere, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono stipulati per iscritto, salvo diverso disposto di legge, e soggetti ai medesimi controlli dei precedenti.

Art. 39 - (Abrogato)

Art. 40 - Conferenza dei servizi

1. A fronte dell'opportunità dell'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco può indire una Conferenza di Servizi.
2. La Conferenza di cui sopra può essere indetta, altresì, quando l'Amministrazione Comunale necessita dell'acquisizione di intese o nulla-osta di altre Amministrazioni Pubbliche. Si applicano le norme di cui agli artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990.

Art. 41 - Autocertificazione, atti e documenti

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini, ai sensi della legge 28/12/2000 n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 42 - Pubblicità ed esecutività degli atti

1. Lo Statuto, le ordinanze, i manifesti e gli atti con valenza di conoscenza pubblica devono essere affissi all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, fatte salve le eventuali diverse specifiche di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate nei termini fissati dalla legge.

B - PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 43 - Partecipazione popolare

1. Il Comune di Teor realizza la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed economica, e a tal fine ne assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi.
2. A tutti i cittadini, ed alle associazioni, è riconosciuto il diritto di presentare istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi o per una migliore tutela degli interessi collettivi che riguardino materie di esclusiva competenza locale.
3. Le istanze, le petizioni o le proposte di cui al precedente comma, sono presentate al Sindaco nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

Art. 44 - Diritto del cittadino all'informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. f) e dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il Sindaco ha la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quanto la loro conoscenza può essere ritenuta di grave ostacolo o di impedimento allo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, di pianificazione e programmazione, amministrativi generali, fatte salve le diverse disposizioni di legge.
3. Il diritto di accesso all'informazione si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e nei limiti indicati dal Regolamento.
4. Il rilascio di copia dei documenti amministrativi è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo in caso di certificazione di conformità all'originale, nonchè i diritti di ricerca e di visura.

Art. 45 - Pubblicità dei procedimenti

1. Nei procedimenti relativi alle adozioni di atti che incidono su diritti soggettivi od interessi legittimi, la partecipazione dei destinatari è assicurata mediante:
 - a) avviso scritto da far pervenire agli interessati a cura del Sindaco; qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il Sindaco provvede, mediante forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta, all'informazione sugli atti da emanarsi o sulla volontà dell'Amministrazione Comunale di emanarli;
 - b) udienza del cittadino o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta da parte degli Organi competenti o degli Uffici da questi delegati.

Art. 46 - Attuazione della pubblicità

1. L'attuazione delle forme di pubblicità degli atti è demandata alla responsabilità politico-amministrativa degli Organi competenti. La sua disapplicazione, rilevata dal

soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista, costituisce vizio di legittimità dell'atto.

Art. 47 -Referendum consultivo

1. Sono ammessi in materie di esclusiva competenza locale i Referendum di iniziativa popolare e consiliare di tipo consultivo, abrogativo e propositivo con le modalità e criteri stabiliti dall'apposito Regolamento.
2. Il referendum può essere proposto da almeno due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune o dal 30 % dei cittadini di maggiore età iscritti nell'anagrafe dei residenti nel Comune e compresi nelle liste elettorali.
3. Non possono comunque essere oggetto di referendum:
 - a) lo Statuto comunale;
 - b) provvedimenti relativi a tributi, tariffe, contribuzioni;
 - c) bilanci comunali;
 - d) regolamenti per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - e) provvedimenti inerenti al personale del Comune e degli Enti ad esso collegati;
 - f) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - g) convenzioni, contratti ed atti economici in generale.
4. La proposta del referendum deve essere stilata nei termini e nei modi previsti dal Regolamento, nel quale vengono previste le procedure e modalità della consultazione.
5. Il referendum è valido se alla consultazione ha partecipato la metà più uno dei cittadini di maggiore età iscritti nell'anagrafe dei residenti e compresi nelle liste elettorali. In tale caso il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale sono tenuti a pronunciarsi sull'esito della consultazione.
6. Nel corso dell'anno solare non può tenersi più di una consultazione referendaria. Il numero massimo dei quesiti è fissato dal Regolamento.
7. Il Consiglio Comunale predispone ogni anno in bilancio la previsione di spesa per lo svolgimento di referendum.
8. I Referendum comunali non possono aver luogo durante le consultazioni elettorali comunali e provinciali o referendarie dello Stato o della Regione.

Art. 48 - Il Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale può prevedere l'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico e ne adotta apposito regolamento.

TITOLO IV° - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

A - SERVIZI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

Art. 49 - Polizia Municipale

1. Il Comune, al fine di assicurare l'ordine pubblico e l'assolvimento dei propri compiti, è dotato di uno o più agenti di polizia municipale che esercitano sul territorio comunale le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. L'ordinamento, la dotazione organica e l'organizzazione degli agenti di polizia municipale sono disciplinati dall'apposito Regolamento.

B - SERVIZI PUBBLICI LOCALI E LA LORO ORGANIZZAZIONE

Art. 50 - Forme di gestione dei servizi

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende speciali, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, l'affidamento in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, consorzio o unione di comuni.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici mediante le seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo Aziende speciali;
 - d) a mezzo Istituzioni;
 - e) a mezzo Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale.

Art. 51 - Gestione in economia

1. I servizi sono gestiti in economia quando per le modeste dimensioni o per la caratteristica del servizio non sia opportuno costituire un'Istituzione od un'Azienda a prevalente capitale pubblico locale.
2. Il regolamento prevede particolari modalità di assegnazione di lavori e di servizi gestiti in economia.

Art. 52 - Servizi in concessione a terzi

1. I servizi vengono affidati in concessione a terzi quando sussistono ragioni tecniche, economiche, e di opportunità sociale. La concessione può essere affidata a soggetti pubblici o privati, purchè rispondano ai requisiti di cui alla bozza-tipo di convenzione da approvare con apposita deliberazione di Consiglio Comunale. Lo

schema-tipo di convenzione regola in modo uniforme i rapporti tra il concedente ed il concessionario. Nella scelta del concessionario l'A.C. darà la preferenza a cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione privata.

Art. 53 - Forme speciali di gestione

1. Il Comune può prevedere che la gestione di alcuni servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, possa essere attuata mediante aziende speciali, istituzioni, società per azioni.
2. Il Consiglio Comunale provvederà con apposito atto di istituzione o regolamento a disciplinarne il funzionamento, tenuto conto delle direttive impartite dal D. Lgs. 267/2000 e sue modifiche.

Art. 54 - Vigilanza e controllo gestionale

1. Il Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, esercita le proprie prerogative sui servizi pubblici locali nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

C - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 55 - Convenzioni

1. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, può stipulare con altri Comuni e Provincia apposite convenzioni.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 56 - Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire consorzi con altri Comuni e Provincia secondo le norme previste per le Aziende speciali in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti la convenzione, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. Il Comune è rappresentato nell'Assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato.

4. Il Comune non può costituire con gli stessi Enti Locali più di un Consorzio.

Art. 57 - Accordi di programma

1. Al fine della definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di interventi che richiedono per la loro realizzazione l'azione coordinata ed integrata del Comune, della Provincia, della Regione e di Enti Locali, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più soggetti predetti, il Sindaco - qualora la competenza primaria o prevalente su un'opera o sugli interventi spetti al Comune - può promuovere la conclusione di accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni, determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso, secondo le modalità previste dalla legge.

2. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere approvato con atto formale del Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o del Sindaco e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. La relativa disciplina è contenuta nell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000.

3. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, e, sempre che vi sia l'assenso del Comune, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.

TITOLO V° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

A - SEGRETARIO COMUNALE

Art. 58 - Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'apposito Albo, dipende funzionalmente dal Capo dell'Amministrazione ed esercita le competenze di cui alle norme seguenti.
2. Il Segretario Comunale scelto tra gli iscritti all'Albo è nominato dal Sindaco. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina del nuovo Segretario è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è riconfermato.
3. Il Segretario può essere revocato per violazione dei doveri d'ufficio con provvedimento motivato del Sindaco e previa deliberazione della Giunta.
4. Il Segretario nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco e dalle deliberazioni del Consiglio e della Giunta sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività per realizzare l'unitarietà dell'azione amministrativa, qualora l'Amministrazione Comunale non abbia provveduto alla nomina del Direttore Generale.

Art. 59 - Attribuzioni

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
2. Il Segretario Comunale inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
 - b) roga i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
 - c) svolge l'attività di indirizzo e di controllo di cui all'art.6, comma 8, della Legge 127/97
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
 - e) presiede le Commissioni di gara e di concorso.

Art. 60 - ABROGATO

Art. 61 - ABROGATO

Art. 62 - ABROGATO

Art. 62 / Bis - Vice Segretario

1. Ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000 è prevista la figura di un Vice Segretario Comunale, per coadiuvare il Segretario Comunale e sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento. La nomina avverrà in via prioritaria a favore del responsabile dell'Area Amministrativa Contabile, figura apicale dell'Ente. Il Vice

Segretario può svolgere tutte le funzioni spettanti al Segretario in accordo con quest'ultimo.

B - UFFICI

Art. 63 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 64 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 64/Bis - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. In mancanza dei Dirigenti le funzioni relative e dalla Legge agli stessi attribuite sono attribuite ai Responsabili degli uffici o dei Servizi.

2. Ai Responsabili degli uffici o dei Servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

3. Ai Responsabili degli uffici o dei Servizi sono attribuiti inoltre:

A) (Abrogato)

B) La responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso.

C) La stipulazione dei contratti interessante il settore di appartenenza;

D) Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

E) Gli atti di amministrazione e di gestione del personale.

F) I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla Legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo.

G) Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

H) Gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

I) Le proposte di delibere da sottoporre all'approvazione degli organi collegiali sulle quali dovrà essere espresso il parere tecnico, di regolarità contabile e di copertura finanziaria da parte dei responsabili dei servizi interessati.

H) Gli atti amministrativi adottati dai Responsabili degli Uffici e dei Servizi per l'attuazione degli obiettivi dell'Ente e per gli atti di gestione sono le determine. Le determine sono immediatamente esecutive. Le determine che comportano impegno di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Le determine adottate dai Responsabili dei Servizi vengono cronologicamente registrate in apposito registro appositamente istituito e tenuto presso l'ufficio di Segreteria il quale provvederà alla numerazione delle determine in base alla data di registrazione. Il Registro è tenuto a disposizione dei Consiglieri per l'esercizio delle funzioni connesse all'espletamento del loro mandato. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi regolamerà le modalità di attuazione degli obiettivi impartiti dalla Giunta ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Art. 64/Ter - Il Direttore Generale

1. Previa convenzione con Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti il Comune può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2. Al Direttore Generale sono attribuite le seguenti funzioni:

A) Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco;

B) Sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

C) Predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi;

D) Predisposizione della proposta di Piano esecutivo di gestione;

3. Ai fini di cui ai commi precedenti, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi ad eccezione del Segretario dell'Ente.

4. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa delibera della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

5. In caso di mancata nomina del Direttore generale le relative funzioni possono essere conferite al Segretario Comunale in conformità alle direttive e secondo le modalità che verranno definite in merito dagli Enti sovraordinati.

Art. 65 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale inclusi la disciplina degli atti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio nonché i requisiti per l'accesso e le modalità di assunzione agli impieghi;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) modalità organizzative della commissione di disciplina;

f) trattamento economico.

Art. 65/bis - Messo comunale

1. Il Comune ha uno o più messi comunali nominati dal Sindaco.

2. Il messo comunale è autorizzato a notificare gli atti dell'Amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità.

3. Il messo comunale è autorizzato a notificare atti nell'interesse di altre Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta all'Amministrazione comunale.

4. Gli atti per i quali viene richiesta la notifica in base a precise disposizioni di legge nell'interesse generale vengono notificati senza alcun corrispettivo.

5. I referti del messo fanno fede sino a querela di falso.

C - SERVIZI

Art. 66 - Incarichi a tempo determinato

1. La Giunta Comunale può provvedere alla copertura dei posti di responsabili dei Servizi o degli Uffici, o funzioni che richiedono particolare specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'Ente. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti i criteri, e le modalità con cui possono essere stipulati i suddetti contratti al di fuori della dotazione organica.

2. Il contratto non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco, e può essere stipulato unicamente con soggetti forniti di comprovata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Del contratto viene data immediata comunicazione al Consiglio Comunale.

3. Gli interessati, per tutto il periodo contrattuale, sono soggetti alle disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo della corrispondente posizione funzionale nonché - salva la diversa disciplina del contratto - a quelle relative all'orario di lavoro, al congedo e al divieto di percepire indennità.

Art. 67 - Collaborazioni esterne

1. La Giunta Comunale, per il raggiungimento di determinati obiettivi che richiedano uno specifico contenuto professionale, può deliberare convenzioni a termine con soggetti esterni.

2. Le motivazioni ed i criteri di scelta del soggetto al quale viene conferito l'incarico e gli elementi essenziali da prevedere nella convenzione, devono essere inseriti nell'atto deliberativo.

Art. 68 - Commissione di disciplina

1. La Commissione di Disciplina è composta secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico.

TITOLO VI° - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 69 - Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria assicurata dalle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei casi ed entro limiti previsti dalla legge.
3. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità.
4. I trasferimenti erariali sono destinati al finanziamento dei servizi pubblici indispensabili.
5. Le tariffe o i corrispettivi a carico degli utenti dei servizi pubblici sono determinati dal Comune.

Art. 70 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio Comunale determina ogni anno nei termini previsti dalla legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi della universalità, dell'integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio di previsione annuale deve essere accompagnato da una relazione previsionale e programmatica. Il Bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in forma tale da consentirne chiaramente la lettura sia per programmi che per servizi ed interventi.
3. Gli impegni di spesa sono subordinati, a pena della nullità di diritto degli atti, all'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria.
4. I risultati gestionali finanziari sono rilevati mediante contabilità economica e certificati dal Revisore del Conto.
5. Il Conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini previsti dalla legge. Esso deve essere accompagnato dalla relazione illustrativa della Giunta, contenente le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 71 - Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile, l'Amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti sono normati dagli appositi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 72 - Revisione economico - finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un Revisore scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui all'art. 234 del D. Lgs. 267/2000.
2. La durata in carica del Revisore è triennale e, salvo inadempienza rilevata, è rieleggibile per una sola volta.
3. Al revisore è riconosciuto il diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione Comunale e la facoltà di depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.

4. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.
5. Il Revisore esercita, altresì, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di contabilità il diritto alla revisione della gestione economica relativa ai costi degli Uffici e dei Servizi e può sollecitare l'attivazione di controlli interni di gestione.
6. Il Revisore risponde delle verità certificate ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. In caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, è tenuto a riferire immediatamente al Consiglio Comunale.
7. Il Revisore invia una propria relazione scritta alla Giunta e al Consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento di Contabilità.

TITOLO VII° - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 73 - Adozione dello Statuto

1. Il presente Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 74 - Eventuali modifiche statutarie

1. Le disposizioni di cui all'art. precedente si applicano anche alle integrazioni ed alle modifiche statutarie.

Art. 75 - Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto.

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ad eccezione della materia demandata agli appositi Regolamenti.

Art. 76 - Termini per l'adozione dei regolamenti.

1. L'approvazione dei Regolamenti da parte del Consiglio Comunale deve avvenire entro i termini di legge.

2. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge.

Art. 77 - Rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente.

Art. 78 - Obblighi.

1. Il presente Statuto, munito del Sigillo comunale, è inserito nella raccolta documentale ufficiale del Comune di Teor. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come atto fondamentale del Governo locale.

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI	3
A - PRINCIPI FONDAMENTALI	3
Art. 1 - Ordinamento	3
Art. 2 - Funzioni	3
Art. 3 - Territorio e sede comunale	3
Art. 4 - Personalità giuridica	3
Art. 5 - Stemma e gonfalone	3
Art. 6 - Regolamenti	4
B - PROMOZIONE UMANA, CULTURALE, SOCIALE,	5
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E COOPERAZIONE	5
Art. 7 - Diritti umani, promozione e sviluppo	5
Art. 8 - Tutela della salute e famiglia	5
Art. 8/bis - Pari opportunità	5
Art. 9 - Tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale	5
Art. 10 - Istruzione	5
Art. 11 - Promozione delle libere forme associative	6
Art. 12 - Promozione del volontariato	7
Art. 13 - Programmazione e forme di cooperazione	7
Art. 14 - Pianificazione e sviluppo economico	7
Art. 15 - Principio di cooperazione	7
Art. 16 - Unione di Comuni	7
TITOLO II° - ORGANI DEL COMUNE	8
Art. 17 - Articolazione	8
A - IL CONSIGLIO COMUNALE	8
Art. 18 - Elezione del Consiglio Comunale	8
Art. 19 - Convocazione	8
Art. 20 - Sedute del Consiglio Comunale	9
Art. 21 - Competenze	9
Art. 22 - Funzionamento	10
Art. 23 - Le Commissioni Consiliari	10
Art. 24 - Consulte	10
Art. 25 - Prerogative dei Consiglieri	11
Art. 25/Bis - Dimissioni e surrogazione dei consiglieri comunali	11
B - LA GIUNTA COMUNALE	12
Art. 26 - Nomina e funzionamento della Giunta	12
Art. 27 - Durata in carica della Giunta	12
Art. 28 - Competenze della Giunta	13
C) IL SINDACO	14
Art. 29 - Elezione e competenze del Sindaco	14

Art.29/Bis - Il Vice Sindaco	16
Art. 30 - Mozione di sfiducia	16
Art.30/Bis - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco	16
Art. 31 - Responsabilità e divieto di incarichi e consulenza	16
Art. 32 -Obbligo di astensione	17

TITOLO III° - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

A - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	18
Art. 33 - Procedimento amministrativo e responsabilità del procedimento	18
Art. 34 - Responsabile del procedimento	18
Art. 35 -Partecipazione al procedimento	19
Art. 36 - Intervento nel procedimento	19
Art. 37 - Diritti dei soggetti interessati al provvedimento	19
Art. 38 - Accordi sostitutivi di provvedimenti	19
Art. 39 - (Abrogato)	19
Art. 40 - Conferenza dei servizi	19
Art. 41 - Autocertificazione, atti e documenti	19
Art. 42 - Pubblicità ed esecutività degli atti	20
Art. 43 - Partecipazione popolare	20
Art. 44 - Diritto del cittadino all'informazione	20
Art. 45 - Pubblicità dei procedimenti	20
Art. 46 - Attuazione della pubblicità	20
Art. 47 -Referendum consultivo	21
Art. 48 - Il Difensore Civico	21

TITOLO IV° - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

A - SERVIZI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO	22
Art. 49 - Polizia Municipale	22
B - SERVIZI PUBBLICI LOCALI E LA LORO ORGANIZZAZIONE	22
Art. 50 - Forme di gestione dei servizi	22
Art. 51 - Gestione in economia	22
Art. 52 - Servizi in concessione a terzi	22
Art. 53 - Forme speciali di gestione	23
Art. 54 - Vigilanza e controllo gestionale	24
C - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE	24
Art. 55 - Convenzioni	24
Art. 56 - Consorzi	24
Art. 57 - Accordi di programma	24

TITOLO V° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

A - SEGRETARIO COMUNALE	25
--------------------------------	-----------

Art. 58 - Principi e criteri fondamentali di gestione	25
Art. 60 - ABROGATO	25
Art. 61 - ABROGATO	25
Art. 62 - ABROGATO	25
Art. 62 / bis - Vice Segretario	25
B - UFFICI	26
Art. 63 - Principi strutturali ed organizzativi	26
Art. 64 - Struttura	27
Art. 64/Bis - Responsabili degli uffici e dei servizi	27
Art. 64/Ter - Il Direttore Generale	27
Art. 65 - Personale	28
C - SERVIZI	28
Art. 66 - Incarichi a tempo determinato	28
Art. 67 - Collaborazioni esterne	29
Art. 68 - Commissione di disciplina	29
TITOLO VI° - FINANZA E CONTABILITA'	30
Art. 69 - Finanza locale	30
Art. 70 - Bilancio e programmazione finanziaria	30
Art. 71 - Ordinamento contabile e disciplina dei contratti	30
Art. 72 - Revisione economico - finanziaria	30
TITOLO VII° - NORME TRANSITORIE E FINALI	32
Art. 73 - Adozione dello Statuto	32
Art. 74 - Eventuali modifiche statutarie	32
Art. 75 - Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto.	32
Art. 76 - Termini per l'adozione dei regolamenti.	32
Art. 77 - Rinvio.	32
Art. 78 - Obblighi.	32